

LA COSTITUZIONE

Principi costituzionali per i doveri fiscali dei Cittadini

Art. 2 della Costituzione:

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”

In base a questo principio **il pagamento delle imposte e delle tasse rappresenta un dovere di solidarietà.**

Art. 3 della Costituzione:

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

L'articolo 3 definisce il principio di uguaglianza ossia il concetto che tutti i cittadini sono tenuti al pagamento delle imposte e tasse e sono uguali davanti alla legge.

Art. 23 della Costituzione:

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

L'articolo 23 prescrive che qualunque prestazione debba essere richiesta solo in base ad una legge, ossia un atto che abbia valore di legge (legge ordinaria, decreto legge, decreto legislativo e non, ad esempio una circolare ministeriale).

Art. 53 della Costituzione:

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

L'articolo prescrive che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche e che questo obbligo sia da ottemperare in base alla capacità contributiva individuale di ciascun cittadino.

Il principio della progressività prevede che la proporzione aumenti all'aumentare della capacità contributiva: maggior reddito = aliquote di tassazione più alte.

La scelta di un sistema tributario “informato a criteri di progressività” è finalizzata a una forma di riequilibrio sociale ottenuto attraverso un maggior prelievo nei confronti dei cittadini più abbienti.

Il maggior prelievo può avvenire sia attraverso le maggiori aliquote delle imposte dirette – maggior reddito = maggiori tasse - che attraverso le maggiori aliquote delle imposte indirette – maggiori consumi = maggiori imposte.

Al contrario un'imposta non avente caratteristiche di progressività può essere proporzionale se la sua aliquota non varia al variare dell'imponibile (IRES = 27,5% o IRAP 3,9%) , ovvero regressiva se la sua aliquota decresce al crescere dell'imponibile. Va notato che l'imposta fissa ha sempre carattere di regressività in quanto non tiene conto del valore o transazione su cui è calcolata.